

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>1. Attestazione Indice di indipendenza finanziaria</p> <p>Nel caso di società quotate o comunque sottoposte a revisione dei conti obbligatoria l'attestazione dell'Indice di indipendenza finanziaria di cui all'Allegato D dell'Avviso può essere prodotto su distinta attestazione rilasciata da parte della società di revisione?</p>	<p>L'Allegato D “Attestazione Indice di indipendenza finanziaria” come previsto dall'Avviso deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (o da suo procuratore) ed asseverato dal presidente del collegio sindacale, o da un dottore commercialista o da un revisore ufficiale dei conti.</p> <p>Nel caso in esame, è consentito il rilascio di analogha distinta dichiarazione resa dalla società incaricata della revisione dei conti del soggetto proponente, a patto che la stessa riporti i medesimi elementi informativi previsti dall'Allegato D all'Avviso, così come sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale) del soggetto proponente.</p>
<p>2. Interventi ammissibili</p> <p>Una società specializzata nello sviluppo di soluzioni per l'accumulo di energia a lunga durata può considerare ammissibile alle agevolazioni la realizzazione di un singolo impianto in Sicilia, installato presso un nostro cliente?</p>	<p>L'Avviso STEP si rivolge alla realizzazione di programmi di investimento legati alla fabbricazione ed allo sviluppo di tecnologie critiche, non alla loro installazione/fornitura presso terzi.</p> <p>Pertanto, nel caso in esame, il progetto ipotizzato è ammissibile alle agevolazioni solo laddove preveda l'attivazione in Sicilia di un impianto/opificio per la produzione dei sistemi di accumulo ipotizzati.</p>
<p>3. Progetti integrati</p> <p>Si chiede di confermare se un progetto in cui la tecnologia/risultato principale è lo sviluppo e sperimentazione di Intelligenza Artificiale (Elenco A), possa essere correttamente candidato sull'Azione 1.6.1, anche qualora includa:</p> <ul style="list-style-type: none"> o una componente di batterie/strumentazione (Elenco B) strettamente necessaria alla validazione; e o ricadute/benefici riconducibili alla definizione di clean-tech (miglioramento efficienza energetica, uso sostenibile delle risorse), configurandosi come “progetto integrato”. <p>In caso affermativo, si chiede di confermare se, per Piccola impresa, trovi applicazione la riduzione di cui al par. 4.1 lett. e) (riduzione di 2 mln/€ per progetti digi/deep-tech di Elenco A) e, quindi, se la soglia minima complessiva di spese e costi ammissibili sia pari a € 1.000.000,00.</p> <p>Si chiede infine se, restando in Azione 1.6.1, sia corretto considerare ammissibile la presenza di costi relativi alle batterie/strumentazione quando tali beni risultano strumentali alla sperimentazione/validazione della tecnologia IA oggetto principale del progetto.</p>	<p>La qualificazione di “Progetto integrato” secondo quanto previsto dall'Avviso (cfr. par. 4.1.11) ed è attribuita a quelle proposte progettuali che, oltre a prevedere la realizzazione di “investimenti produttivi” (componente invariante di tutti i programmi di investimento eleggibili alle agevolazioni), includano anche progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale ad essi funzionali e complementari.</p> <p>Con riferimento al caso in esame (una proposta progettuale che interessi contestualmente più settori tecnologici tra quelli ammissibili, le disposizioni di cui al par. 4.1.4 dell'Avviso specificano quanto segue:</p> <p><i>“Nel caso in cui una stessa progettualità presentasse profili di potenziale pertinenza in ciascuna delle due azioni, il soggetto proponente dovrà candidare la proposta progettuale a valere dell'azione nella quale ricada la quota prevalente degli investimenti ammissibili per i quali si richiedano le agevolazioni di cui al presente Avviso, avendo cura di evidenziare nella descrizione del progetto i profili di eventuale rilevanza anche per altri settori tecnologici.”</i></p> <p>Per quanto sopra, il soggetto proponente dovrà valutare in funzione della quota di costi prevalenti, in quale ambito prioritario deve collocare la proposta progettuale.</p> <p>Tanto premesso, qualora la proposta progettuale si collocasse in via prioritaria e prevalente nel settore delle tecnologie digitech/deep-tech di cui all'Elenco A, il soggetto proponente potrà legittimamente beneficiare della riduzione dimensionale prevista dal par. 4.1, lett. e) dell'Avviso.</p> <p>Quanto, infine, all'ammissibilità dei costi relativi all'acquisizione di componenti e/o strumentazione funzionale alle attività di sviluppo sperimentale, questi ultimi sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali strumenti ed attrezzature non sono utilizzabili per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento e/o di relativo utilizzo (nel caso di locazione) corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente accettati.</p>
<p>4. Interventi ammissibili</p> <p>Si chiede di chiarire se, nell'ambito di un progetto a candidarsi da parte di aggregazione non ancora costituita, prevedendo la partecipazione di un dipartimento di una università pubblica, il soggetto pubblico debba ritenersi obbligato alla realizzazione di un investimento produttivo oppure se lo stesso possa partecipare al progetto limitatamente alle attività di R&S.</p>	<p>Nel caso di progetti integrati (vedi risposta al quesito precedente), l'intera proposta progettuale (investimento produttivo + progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale) si intendono un unicum. Pertanto, i componenti della costituenda aggregazione restano vincolati all'attuazione e futura gestione del programma di investimento produttivo, anche dopo il completamento dell'eventuale progetto di RI/SS.</p>
<p>5. Intensità di aiuto</p> <p>Si chiede di chiarire le modalità attraverso cui definire l'intensità di aiuto applicabile al soggetto beneficiario che, stanti le previsioni del paragrafo 3.1 dell'Avviso, si configuri quale aggregazione ancora non costituita. Nello specifico, si chiede conferma in ordine alla necessità di fare riferimento alla dimensione assunta dall'aggregazione dopo la sua costituzione (esemplifico: Consorzio tra Grande Impresa + Media Impresa + Università di Palermo = GRANDE Impresa). Questa interpretazione è corretta?</p>	<p>Gli aiuti saranno concessi al soggetto giuridico risultante dalla costituzione in forma di impresa della costituenda aggregazione proponente. Pertanto, l'intensità di aiuto dovrà essere valutata avendo a riferimento le caratteristiche dimensionali che saranno assunte dal soggetto beneficiario che si intende costituire laddove il progetto risultasse ammesso alle agevolazioni.</p>
<p>6. Interventi ammissibili</p> <p>Si chiede di voler chiarire se sia possibile agevolare per mezzo dell'Avviso STEP un investimento che preveda l'installazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici.</p>	<p>L'investimento proposto non è agevolabile (si rimanda alla risposta al quesito nr. 2)</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>7. Requisiti di ammissibilità</p> <p>Le disposizioni di cui al par. 3.1.4 dell'Avviso prevedono che “ciascuna impresa, sia in forma singola che nelle aggregazioni...omissis..., può presentare o concorrere alla formulazione di un'unica domanda di accesso alle agevolazioni...omissis..., a pena di inammissibilità di tutti i progetti presentati”. Si chiede di voler chiarire se tale disposizione debba intendersi estesa anche agli organismi di ricerca che non si qualificano come imprese.</p>	<p>L'Avviso STEP sostiene la realizzazione di progetti imprenditoriali tesi alla realizzazione di investimenti produttivi funzionali alla fabbricazione ed allo sviluppo delle tecnologie critiche nel territorio della Sicilia. In tal senso, gli eventuali interventi di sviluppo delle tecnologie critiche (ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale) sono da intendersi meramente complementari e funzionali all'attuazione degli investimenti produttivi legati ai progetti imprenditoriali candidati alle agevolazioni.</p> <p>Tanto premesso, La prescrizione contenuta all'interno del par. 3.1.4 deve correttamente intendersi riferita ed applicabile, nel caso di aggregazioni non ancora costituite, ai soli componenti dell'aggregazione che si qualificano come “imprese” e in quanto tali soggetti all'iscrizione nel Registro Imprese. Gli altri componenti di tali aggregazioni che non assumano la qualificazione di imprese (es. università pubbliche, organismi di ricerca pubblici) sono esclusi dall'applicazione della predetta limitazione e potranno, pertanto, concorrere a differenti aggregazioni proponenti per altrettante proposte progettuali.</p> <p>Si rappresenta in ogni caso che, qualora le stesse proposte progettuali in cui uno stesso soggetto (non impresa) risultasse coinvolto fossero ammesse alle agevolazioni, esso dovrà costituirsi quale parte nel nuovo soggetto giuridico risultante a seguito della costituzione in forma di impresa in una delle forme giuridiche previste dal par. 3.1.1 dell'Avviso e garantire il rispetto della clausola di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060 e smi.</p>
<p>8. Aggregazioni non ancora costituite e relativa costituzione in forma di impresa</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito al Bando STEP - Misura 1.6.1, con particolare riferimento al paragrafo 3.1.1.</p> <p>In caso di superamento della Fase 1, si chiede di conoscere quale forma giuridica debba assumere un partenariato in costituendo (PMI, Grande Impresa ed OdR).</p> <p>Dal testo del bando sembrerebbero escluse le forme di ATI, ATS e RTI; pertanto, si desidera conferma se siano ammesse esclusivamente le forme giuridiche indicate al paragrafo 3.1.1, ovvero:</p> <p>“società di capitali, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), consorzi, società consortili, società cooperative con attività esterna e contratti di rete con soggettività giuridica (c.d. reti-soggetto)”.</p> <p>Si chiede, inoltre, se per ciascuna delle suddette forme giuridiche, siano previste specifiche limitazioni o condizioni ai fini dell'ammissibilità al finanziamento.</p>	<p>Si conferma che le aggregazioni non ancora costituite in forma di impresa, nel caso di ammissione a finanziamento della rispettiva proposta progettuale dovranno costituirsi obbligatoriamente in una delle forme giuridiche espressamente previste dal paragrafo 3.1.1 dell'Avviso ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia giuridica distinta rispetto ai componenti dell'aggregazione proponente.</p> <p>Ai fini della costituzione della predetta entità giuridica l'Avviso non prevede prescrizioni e/o limitazioni particolari; il soggetto proponente dovrà in ogni caso tener conto della composizione della compagine sociale e delle quote rispettivamente attribuite ai soci della stessa, nonché di eventuali accordi tali da configurare situazioni di influenza dominante, ai fini della corretta determinazione dell'intensità di aiuto accordabile alla stessa entità giuridica di nuova costituzione.</p>
<p>9. Relazione di cantierabilità (Allegato H)</p> <p>Con riferimento all'Allegato H – Relazione di cantierabilità, si richiedono chiarimenti in merito alla sua corretta interpretazione e compilazione nel caso di un partenariato che sviluppa un framework tecnologico basato su software, Intelligenza Artificiale, IoT e Digital Twin.</p> <p>In particolare, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • come debba essere inteso il concetto di <i>cantierabilità</i> per progetti di natura prevalentemente digitale; • se la relazione debba riferirsi al luogo fisico di ubicazione dei server, ovvero alla realizzazione di un data center o altra infrastruttura materiale, se previsto dal progetto; • se l'Allegato H debba essere compilato unicamente dall'impresa responsabile dell'unità produttiva oppure da ciascun partner coinvolto nel progetto. 	<p>La relazione di cantierabilità di cui all'Allegato H dell'Avviso deve essere compilata dal soggetto proponente avendo a riferimento tutti gli interventi che interessano l'immobile presso cui è prevista la realizzazione del programma di investimenti produttivo e i relativi titoli autorizzativi.</p> <p>Nel caso in esame, laddove il programma di investimenti produttivo includesse l'allestimento di spazi per l'installazione di serve e/o altre apparecchiature elettroniche, la relazione di cui all'Allegato H avrà ad oggetto tutte le eventuali opere e/o impianti generali di cui è prevista la realizzazione e/o l'adeguamento all'interno dell'immobile presso cui è prevista la realizzazione dei medesimi investimenti.</p> <p>La relazione deve essere elaborata e sottoscritta da un tecnico abilitato, richiamando quale committente l'impresa titolare del diritto di godimento dell'immobile presso cui è prevista la realizzazione del programma di investimenti.</p>
<p>10. Spese di personale</p> <p>Si chiede di chiarire se un Ente di Ricerca che ha una piccola Sede Operativa in Sicilia, potrebbe impiegare nel progetto, insieme al personale con sede in Sicilia, anche personale con Sede in altra Regione.</p> <p>L'obiettivo sarebbe in questo caso quello fornire attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale a favore di una PMI che aprirebbe una realtà aziendale sul territorio siciliano.</p>	<p>Fermo restando che qualsiasi attività che determina spese nell'ambito dell'investimento proposto potrà beneficiare delle agevolazioni del PR FESR Sicilia 2021-27 se direttamente connessa al raggiungimento degli obiettivi dell'avviso e, quindi, riconducibili al programma di investimento da realizzare in Sicilia ed ai relativi obiettivi, l'impiego di unità di personale dipendente appartenente ad altre unità locali ubicate al di fuori del territorio regionale dovrà essere motivato in ragione delle particolari competenze tecniche e di qualificazione professionale delle stesse unità. Tali competenze/expertise dovranno essere adeguatamente descritte nell'ambito della proposta di intervento, e supportate da eventuale documentazione pertinente. Nel caso di ammissione alle agevolazioni, l'Amministrazione potrà verificare l'effettivo impiego delle risorse ad elevata qualificazione coinvolte, sia nell'ambito delle verifiche in itinere che nel corso delle verifiche che verranno effettuate a conclusione dell'investimento.</p>
<p>11. Apporto di mezzi propri</p> <p>Con riferimento al bando in oggetto, si richiede, relativamente all'aumento di capitale, se è sufficiente esibire la delibera o se è necessaria la relativa sottoscrizione. In particolare, poiché viene menzionata “l'effettiva disponibilità dei mezzi propri”, si richiede se debba essere effettuato il versamento e in che tempi.</p>	<p>Le disposizioni di cui al par. 6.4.3 dell'Avviso stabiliscono che in fase di presentazione del progetto definitivo (Fase II), il soggetto proponente debba documentare l'effettiva disponibilità di idonee coperture finanziarie per la quota del costo totale dell'investimento non coperta da agevolazioni. A tal fine, sono consentite tutte le soluzioni prospettate all'interno del prospetto di cui alla Tabella 14 del formulario, oltre a quelle che il soggetto proponente si riserva di sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione regionale. Con specifico riferimento all'incremento del capitale sociale, quest'ultimo dovrà essere attestato mediante idonea deliberazione dell'organismo deliberante del soggetto proponente attestante l'impegno assunto ad eseguire tale incremento laddove il progetto risultasse destinatario delle</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>12. Soggetti ammissibili (operatori extra-UE)</p> <p>Le disposizioni di cui al punto 3 del par. 3.2 dell'Avviso, prevedono che possono partecipare anche gli operatori economici aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Paesi terzi, purché in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione al Registro delle Imprese italiano. A tal fine, l'operatore economico estero dovrà produrre idonea documentazione attestante l'iscrizione in un registro professionale o commerciale equivalente nel Paese di origine, rilasciata dall'autorità competente, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. La documentazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominazione o ragione sociale - Forma giuridica - Sede legale - Oggetto sociale - Numero di iscrizione e data di registrazione - Autorità competente che ha rilasciato l'iscrizione <p>In caso di dubbi sull'equivalenza della documentazione, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni.</p> <p>Tanto premesso, si chiede di chiarire quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una impresa extra UE deve rispettare la condizione di aver approvato e depositato due bilanci di esercizio (nel caso di imprese di grande dimensione) o tre bilanci di esercizio, con ricavi delle vendite medi almeno pari ad € 1 milione (nel caso di piccole e medie imprese)? Come si identifica in questo caso l'equivalenza alla definizione di grande, media e piccola impresa? - il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. In caso di dubbi sull'equivalenza della documentazione, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni. Tali requisiti sono quelli previsti al comma 4 dello stesso articolo? 	<p>agevolazioni. L'Amministrazione regionale, in sede di formulazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si riserva di stabilire specifiche prescrizioni vincolanti in ordine alle modalità ed alle tempistiche di esecuzione di tale incremento del capitale sociale e/o di apporto delle altre forme di cofinanziamento privato eventualmente previste dal soggetto proponente.</p> <p>Con riferimento al primo quesito, si conferma che nel caso di soggetto proponente avente sede legale in un paese extra-UE la relativa ammissibilità alle agevolazioni del presente Avviso è subordinata al rispetto dei medesimi requisiti previsti per i soggetti proponenti aventi sede legale nel territorio nazionale. Il rispetto di tali requisiti dovrà avvenire previa produzione di idonea documentazione comprovante l'iscrizione in un registro professionale o commerciale equivalente nel paese di origine, corredata da traduzione giurata in lingua italiana.</p> <p>Ai fini della verifica della dimensione d'impresa, il soggetto proponente dovrà prendere a riferimento i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volume di fatturato; - numero degli occupati espresso in ULA (Unità lavorative annue) espresso in equivalente tempo pieno - FTE (Full Time Equivalent) - valore dell'attivo patrimoniale. <p>Per il dettaglio delle modalità di determinazione della dimensione d'impresa si rimanda alle apposite Linee guida adottate dalla Commissione Europea.</p> <p>I requisiti di ammissibilità richiesti al soggetto proponente ai fini della presentazione di una domanda di accesso alle agevolazioni sono quelli espressamente richiamati nel comma 4, del par. 3.2 dell'Avviso.</p>
<p>13. Progetti ammissibili</p> <p>Si richiede di confermare se:</p> <p>sia obbligatoria la presentazione di progetti integrati che combinino interventi riconducibili congiuntamente all'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale per investimenti produttivi) e all'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>oppure se, in alternativa, nel caso di realizzazione di una piattaforma cloud destinata a: attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, servizi di prova, test, validazione e sperimentazione tecnologica, sviluppo e sperimentazione di soluzioni digitali avanzate (es. cloud, data analytics, AI, interoperabilità, MRV, ambienti dimostrativi), sia ammissibile la candidatura di una proposta progettuale esclusivamente a valere sull'articolo 25 del Reg. (UE) n. 651/2014, senza la necessità di affiancare un investimento produttivo riconducibile all'articolo 14.</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dal par. 4.1.11 dell'Avviso i programmi di investimento che assumano la forma di “progetti integrati” debbono obbligatoriamente prevedere la realizzazione di un investimento produttivo iniziale di cui alla lett. A dello stesso paragrafo. Non sono pertanto ammissibili progetti che prevedano esclusivamente la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>14. Settori ammissibili/esclusi</p> <p>Con la presente al fine di chiedervi chiarimenti in merito all'Avviso Pubblico STEP approvato con DDG n.3 424 del 02.12.2025, rientrante all'interno del PR FESR SICILIA 2021-2027 in particolare riferimento alla "Priorità 9: Tecnologie pulite ed efficienti per contribuire agli obiettivi STEP" e all'azione ad essa collegata: "Azione 2.9.1: Sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse"</p> <p>Considerati i vincoli di non ammissibilità e più precisamente quanto viene riportato al paragrafo 3.3 Interventi ammissibili ed attività escluse punto 5: "Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; 2. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas al fine di ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità". <p>In base alle informazioni apprese durante l'incontro del 15/01/2026, svoltosi a Siracusa e relativo all'Avviso sopra menzionato, rispetto alle modalità di candidatura delle proposte progettuali. Si precisa che l'intervento proposto riguarda l'implementazione, all'interno degli impianti, di soluzioni di co processing di combustibili derivati da Tyre Pyrolysis Oil e da materiali di origine biologica. Quest'ultimi risultano rientranti all'interno di quanto riportato all'Appendice 3 - Elenco B, al seguente punto: "Tecnologie dell'economia circolare: Tecnologie per il riutilizzo e il riciclaggio dei componenti elettronici (rifiuti elettronici); tecnologie della bioeconomia circolare (ad esempio per la conversione dei rifiuti in materiali a base biologica o energia di valore), incluse quelle per la produzione di combustibili da olii riciclati (BIO e non) e da rifiuti, prodotti con nuovi impianti o impianti esistenti adeguati per una produzione in miscela".</p> <p>Visto quanto sopra, considerato che il nostro codice ATECO è "19.20 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione di petrolio", si chiede se sia possibile presentare la candidatura promettendo di creare un codice ATECO secondario tra i seguenti proposti, al fine di rientrare all'interno dei criteri di ammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20.14 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici; 2. 20.51 - Produzione di biocarburanti liquidi. 	<p>Nel premettere che il codice di attività economica ATECO 19.20 – “Fabbricazione di prodotti derivati dalla raffinazione del petroli” rientra nei settori espressamente esclusi ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE n. 2021/1058 (c.d. “Regolamento FESR”), l’eventuale acquisizione da parte del soggetto proponente di un codice ATECO secondario coerente con l’attività economica prospettata ai fini dell’accesso alle agevolazioni che non ricada nelle fattispecie di esclusione previste dall’Avviso consente di ritenere potenzialmente ammissibile lo stesso intervento alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Che il soggetto proponente garantisca, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino in alcuno modo degli aiuti eventualmente concessi a norma dell’Avviso.
<p>15. Requisiti soggettivi</p> <p>Le imprese di nuova costituzione - ove controllate da impresa che risponda in toto ai requisiti richiesti dal bando – possono essere ammesse assunti i requisiti della controllante?</p> <p>Si veda le fattispecie di cui al capitolo 3.2 comma 1. Il (piccole e medie imprese "MPMI" come da definizione di cui all'Allegato I al GBER) e di cui al capitolo 3.2 comma 4. dell'Avviso Pubblico "STEP Regione Sicilia"</p>	<p>L'Avviso non prevede questa fattispecie, che pertanto deve ritenersi esclusa.</p>
<p>16. Soggetti ammissibili</p> <p>Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito al Bando STEP - Misura 1.6.1, con particolare riferimento al paragrafo 3.1.1.</p> <p>In caso di superamento della Fase 1, si chiede di conoscere quale forma giuridica debba assumere un partenariato in costituendo (PMI, Grande Impresa ed OdR).</p>	<p>Nel confermare le specifiche prescrizioni contenute nel par. 3.1.1 dell'Avviso in ordine alle forme giuridiche che potrà assumere l'entità giuridica risultante dalla costituzione in forma imprenditoriale dell'aggregazione proponente, si conferma che non sono previste ulteriori limitazioni o condizioni specifiche ai fini dell'ammissibilità del costituendo soggetto beneficiario ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni.</p> <p>Per quanto attiene alla compilazione dell'Allegato H, si rimanda a quanto riportato nella risposta al Quesito nr. 9.</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>Dal testo del bando sembrerebbero escluse le forme di ATI, ATS e RTI; pertanto, si desidera conferma se siano ammesse esclusivamente le forme giuridiche indicate al paragrafo 3.1.1, ovvero:</p> <p>“società di capitali, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), consorzi, società consortili, società cooperative con attività esterna e contratti di rete con soggettività giuridica (c.d. reti-soggetto)”.</p> <p>Si chiede inoltre se, per ciascuna delle suddette forme giuridiche, siano previste specifiche limitazioni o condizioni ai fini dell'ammissibilità al finanziamento.</p> <p>Inoltre, con riferimento all'Allegato H – Relazione di cantierabilità, si richiedono chiarimenti in merito alla sua corretta interpretazione e compilazione nel caso di un partenariato che sviluppa un framework tecnologico basato su software, Intelligenza Artificiale, IoT e Digital Twin.</p> <p>In particolare, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • come debba essere inteso il concetto di cantierabilità per progetti di natura prevalentemente digitale; • se la relazione debba riferirsi al luogo fisico di ubicazione dei server, ovvero alla realizzazione di un data center o altra infrastruttura materiale, se previsto dal progetto; • se l'Allegato H debba essere compilato unicamente dall'impresa responsabile dell'unità produttiva oppure da ciascun partner coinvolto nel progetto. 	
<p>17. Spese ammissibili</p> <p>Premesso che con decreto 19 aprile 2023 il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato alcune modifiche al Decreto 9 dicembre 2014 che disciplina le modalità concessorie delle agevolazioni per i cosiddetti Contratti di Sviluppo.</p> <p>Considerato che con detto decreto all'art. 1 comma 1 Lettera f) punto 2 viene espressamente modificato il contenuto dell'allegato 2 (Spese e Costi Ammissibili) del Decreto 9 dicembre 2014. In particolare, viene modificata la lettera d) di tale allegato destinato a Macchinari, impianti ed attrezzature come segue: 2) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rientrano, altresì, in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento.”;</p> <p>Considerato altresì che l'Avviso STEP nulla specifica sull'argomento;</p> <p>Si chiede se le condizioni di ammissibilità e classificazione degli impianti FER di cui al citato Decreto 19 aprile 2023 possono essere applicabili all'Avviso Step in questione.</p>	<p>L'Avviso qualifica quali “opere murarie ed assibilabili” tutti quegli interventi che afferiscono all'esecuzione di lavori e/o impianti civili/generali solidali con la struttura dell'opificio all'interno del quale sono eseguiti e/o installati e che pertanto presentano caratteristiche di difficile amovibilità.</p> <p>Tanto premesso, la realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili potrà rientrare nella categoria di spese “impianti, macchinari ed attrezzature” solo laddove essi non presentino le caratteristiche di cui innanzi.</p> <p>A titolo meramente esemplificativo, i sistemi di accumulo per lo storage di energia elettrica (batterie di accumulo) possono considerarsi impianti tecnologici, in quanto presentano caratteristiche di agevole rimovibilità, non altrettanto può dirsi, sempre a titolo di esempio, per la realizzazione di un impianto a biomasse che preveda la realizzazione di vasche in opera per la fermentazione.</p> <p>Per quanto sopra, la valutazione della collocazione più pertinente delle spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energie da FER sarà eseguita caso per caso, tenuto conto di quanto sopra riportato.</p>
<p>18. Termini di presentazione dell'Accordo di Partenariato (Allegato B)</p> <p>Si chiede di confermare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in fase di presentazione della domanda, l'Allegato B debba essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i partner dell'aggregazione, mentre la formalizzazione dell'accordo di partenariato nella forma di atto pubblico o di atto autentificato da pubblico ufficiale sia richiesta solo in caso di ammissione alle agevolazioni; oppure se • l'accordo di partenariato debba essere già formalizzato, nella forma di atto pubblico o autentificato da pubblico ufficiale, al momento della sottomissione della domanda. <p>Si chiede pertanto di specificare quale delle due opzioni sia conforme alle disposizioni dell'Avviso per la sottomissione in fase I.</p>	<p>Si conferma la correttezza della I ipotesi indicata. In tal senso, si può fare riferimento alla previsione inserita nell'Allegato B all'Avviso all'interno del quale viene assunto l'impegno da parte dei soggetti proponenti “[...] in caso di approvazione del progetto, a costituirsi in una delle forme giuridiche d'impresa consentite dall'Avviso (cfr. par. 3.1.1 dell'Avviso), tramite atto pubblico o scrittura privata autentificata, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo dell'intervento. Entro lo stesso termine si impegnano, altresì, a trasmettere copia autentificata dell'atto stesso.”.</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>19. Modalità di compilazione Allegato H</p> <p>Con la presente desideriamo sottoporre alcuni quesiti relativi alla compilazione dell'Allegato H – “Relazione di cantierabilità del tecnico abilitato” in riferimento al bando STEP Sicilia.</p> <p>Nel caso in cui la società non abbia ancora la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, chiediamo cortesemente a quali dati debbano fare riferimento le informazioni richieste nel modello. In particolare, nel punto in cui dice "atti tecnico-amministrativi di rispetto delle norme urbanistiche" se questo atto non c'è cosa bisogna inserire? al punto successivo quando si parla di "estremi agibilità" è corretto indicare gli estremi relativi a una pratica ad esempio CILA, oppure occorre fare riferimento ad altro titolo o situazione?</p> <p>Con riferimento alla tabella contenuta nell'allegato, chiediamo inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando viene richiesto il tipo di procedura, è necessario specificare anche il relativo riferimento normativo? • per quanto riguarda le date di avvio e di termine, devono essere indicate le date riferite all'iter della procedura (presentazione/chiusura pratica) oppure le date effettive di validità dell'autorizzazione rilasciata? A titolo di esempio, nel caso di un permesso con validità quinquennale, è corretto indicare come data di termine quella corrispondente alla scadenza dei cinque anni? 	<p>In riferimento alle dichiarazioni richieste al tecnico asseveratore in ordine alla conformità urbanistica dell'immobile selezionato per l'attuazione dell'investimento produttivo candidato alle agevolazioni, tali dichiarazioni debbono essere rese anche nel caso in cui l'immobile in questione non sia già nell'attuale disponibilità del soggetto proponente.</p> <p>Quanto agli estremi dell'agibilità dell'immobile, quest'ultima attesa la sicurezza di quest'ultimo da un punto di vista strutturale, che rispetta i requisiti igienico-sanitari prescritti per le funzioni cui è destinato, è conforme alle norme sugli impianti, la prevenzione incendi e l'accessibilità. La CILA afferisce, al contrario, alla comunicazione che l'utente è tenuto a fare quando decide di iniziare lavori edilizi leggeri che non richiedano profili autorizzativi specifici. Pertanto, la CILA non può sostituirsi all'agibilità.</p> <p>I dati richiesti nella tabella presente nello stesso allegato afferiscono ai titoli autorizzativi, nullaosta e/o pareri a qualsiasi titolo necessari ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui si sostanzia l'investimento produttivo candidato alle agevolazioni, per ciascuno dei quali è richiesto di indicare i corrispondenti riferimenti normativi.</p> <p>Sempre all'interno della medesima tabella, la tempistica deve essere valorizzata riportando, laddove già disponibili, la data delle istanze eventualmente già presentate a titolo di una determinata autorizzazione/nullaosta/parere e la data di rilascio della stessa e/o del previsto termine di rilascio, secondo quanto previsto dalla pertinente normativa applicabile.</p>
<p>20. Identificazione dell'immobile presso cui realizzare l'investimento produttivo</p> <p>Il caso è quello di una azienda che realizzerà una attività in Sicilia in un immobile ad oggi in corso di individuazione, diverso da quelli che attualmente sono nella disponibilità della società e che non saranno interessati dall'investimento e dall'intervento in ambito R&S. Ad oggi, il soggetto proponente può presupporre il presunto comune di insediamento. Si pone il problema della compilazione dell'allegato H (che allego) che parrebbe essere concepito per casistiche in cui l'immobile è conosciuto. Considerato che l'allegato parrebbe fra quelli obbligatori, presupponevo una compilazione limitatamente alla individuazione del comune omettendo tutti i dati di dettaglio. Procediamo così o addirittura omettiamo il modulo allegando al suo posto una DSAN dalla quale si evinca quanto sopra asserito, ovvero che a tutt'oggi l'immobile di progetto non è stato individuato? Puntualizzo che l'intervento riguarda acquisto macchinari e attrezzature oltre ad un programma di R&S ma non opere murarie sulla futura sede</p>	<p>In coerenza con quanto previsto nel Criterio di valutazione – CdV_6, l'omessa individuazione dell'immobile presso cui realizzare il programma di investimenti conferisce a quest'ultimo lo status di “idea progetto” in corrispondenza del quale è associato un punteggio 0 che determina la non ammissibilità dello stesso.</p> <p>Per quanto sopra, ferma restando la possibilità di presentare istanza anche senza avere un titolo giuridico che attesti la disponibilità dell'immobile, il soggetto proponente è comunque tenuto ad individuare ed identificare l'immobile al cui interno si prevede di realizzare il programma di investimenti. Per quanto attiene alle modalità di compilazione dell'Allegato H in simili fattispecie, si rimanda a quanto riportato nel punto precedente.</p>
<p>21. Durata dei progetti di R&D</p> <p>Nel caso in cui un'impresa intenda presentare un progetto di investimento industriale corredato da un progetto di Ricerca e Sviluppo (R&S), si chiede conferma in merito alla durata temporale applicabile alle attività di R&S.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Avviso indica che le attività progettuali devono essere realizzate entro un termine massimo di 36 mesi; • tuttavia, al punto G (“Progetto di R&S”) dell'Allegato E – vedi punti 6 e 7, viene richiesto di descrivere un progetto di ricerca con durata pari a 24 mesi (nello specifico "Il cronoprogramma fisico deve rappresentare l'articolazione temporale delle attività previste all'interno del progetto, suddivise per Work Package (WP), su un orizzonte temporale massimo di 24 mesi) <p>Alla luce di quanto sopra, si richiede cortesemente di chiarire se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il limite dei 36 mesi si applichi indistintamente sia al progetto di investimento industriale sia al progetto di R&S ad esso collegato; <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. il progetto di R&S debba necessariamente avere una durata massima di 24 mesi, 	<p>Si conferma che la durata massima consentita per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale è pari a 36 mesi.</p> <p>Il richiamo ai 24 mesi riportato nella nota esplicativa alla compilazione del cronoprogramma di cui al punto G dell'Allegato E deve intendersi un mero refuso.</p> <p>Per quanto sopra, il limite dei 36 mesi per l'attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni si intende valido e riferito sia alla realizzazione dell'investimento produttivo che agli eventuali interventi di R&D.</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
restando i 36 mesi riferiti esclusivamente al progetto di investimento produttivo complessivo.	
<p>22. Spese ammissibili per i progetti di R&D</p> <p>In merito al computo delle spese ammissibili applicabili all'azione 2.9.1, Vi propongo un quesito sui costi di “funzionamento” di un impianto prototipo in scala di produzione ridotta (un pilota o un DEMO o un semi-scala) oggetto del programma per cui si richiedono gli aiuti.</p> <p>In particolare, il riferimento è ai costi delle materie prime, dei chemicals e delle utilities, oltre che a tutte le operazioni di conduzione come le manutenzioni, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature e degli strumenti realizzati e installati allo scopo.</p> <p>Questo aspetto può risultare non trascurabile nel computo dei costi totali dell'iniziativa che, come dice il bando, deve pervenire ad un TRL pari a 9.</p>	<p>I costi relativi al funzionamento di un impianto pilota/prototipo previsti in relazione all'esecuzione di attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale sono riconducibili alla fattispecie di cui alla voce di spesa “PRI/PSS.5 Altri costi di esercizio di cui all'art. 25.3.e del GBER”. Essi sono riconosciuti in misura forfetaria entro il 20% del totale degli altri costi ammissibili a titolo del progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale candidato alle agevolazioni.</p> <p>Le spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria e/o di adattamento tecnologico alle specifiche funzioni del progetto di R&D possono rientrare nella voce PRI/PSS.2 – Costi relativi a strumentazione ed attrezzature” a patto che i relativi costi vengano patrimonializzati e che gli stessi vengano imputati al progetto in ragione delle rispettive quote di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolate secondo principi contabili generalmente accettati.</p>
<p>23. Requisiti di ammissibilità (par. 3.2)</p> <p>L'Avviso prevede che l'indice di indipendenza finanziaria, calcolato come Patrimonio Netto / Debiti Totali, debba essere "non inferiore a 2,30%" (valore approssimato al secondo decimale).</p> <p>Si chiede di chiarire come debba essere espresso il risultato del calcolo ai fini della verifica del requisito:</p> <p>Esempio pratico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patrimonio Netto: € 33.986 2. Debiti Totali: € 26.990 3. Risultato della divisione: $33.986 / 26.990 = 1,2592$ <p>Il valore da confrontare con la soglia del 2,30% è:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1,26 (rapporto puro arrotondato al secondo decimale), oppure 2. 125,92 (rapporto espresso in forma percentuale)? <p>Nel primo caso (1,26), il valore risulterebbe inferiore alla soglia di 2,30. Nel secondo caso (125,92%), il valore risulterebbe superiore alla soglia di 2,30%.</p> <p>Si chiede cortesemente di specificare la corretta modalità di calcolo e compilazione dell'Allegato D "Attestazione Indice di Indipendenza Finanziaria".</p>	<p>Il valore da associare all'indicatore in questione deve essere espresso in forma percentuale, pertanto, nell'esempio riportato nel quesito, deve essere considerato valido il risultato di 125,92%.</p>
<p>24. Attestazione della capacità finanziaria – Allegati C.1 e C.2</p> <p>Dal testo dell'Avviso e dalla modulistica sembrerebbe che l'attestazione della capacità finanziaria possa essere resa mediante Allegato C.1 (attestazione bancaria) oppure Allegato C.2 (attestazione del revisore/società di revisione).</p> <p>Si chiede conferma che C.1 e C.2 siano tra loro alternativi (è sufficiente presentare uno dei due) e che non sia richiesto il deposito congiunto di entrambi.</p>	<p>Si conferma che i modelli di cui agli allegati in questione sono tra loro alternativi.</p>
<p>25. Allegato H – Relazione di cantierabilità: dati catastali, titolo di disponibilità e conformità urbanistica/agibilità</p> <p>In relazione ai contenuti dichiarativi dell'Allegato H, chiediamo se, al momento della presentazione della domanda (Fase I), sia ammissibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare che la particella catastale (foglio/particella/sub) non è ancora definita con precisione e che verrà puntualmente individuata in seguito; • indicare che il titolo di disponibilità dell'immobile (proprietà/locazione/comodato/leasing, ecc.) non è ancora formalizzato alla data di presentazione, impegnandosi a produrlo/definirlo successivamente; • indicare che la conformità urbanistica (e, se applicabile, gli estremi di agibilità) sono in corso di verifica/ottenimento, specificando gli atti e gli estremi non ancora disponibili. <p>Qualora quanto sopra non fosse ammissibile, vi chiediamo gentilmente di precisare quali informazioni/documenti debbano essere necessariamente già definiti e disponibili alla</p>	<p>Come già riportato nella risposta ai quesiti 19 e 20, l'esatta identificazione dell'immobile presso cui è prevista la realizzazione dell'investimento produttivo è da considerarsi un requisito di ammissibilità. Il soggetto proponente può in ogni caso individuare un immobile di cui non sia ancora in possesso di un valido titolo di disponibilità (il contratto di comodato non è considerato valido), fermo restando che l'immissione nel titolo di disponibilità dello stesso potrà avvenire, a pena di decadenza dal diritto a ricevere le agevolazioni, al più tardi entro 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento.</p> <p>Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni l'immobile selezionato non fosse ancora associato ad una certificazione di conformità urbanistica (agibilità), il soggetto dichiarante (Allegato H) dovrà riportare gli estremi degli atti è stata richiesta la medesima conformità, indicando la data di presunto rilascio della stessa.</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
presentazione della domanda e se/come sia possibile integrare/aggiornare tali elementi in una fase successiva.	
<p>26. Ammissibilità delle spese per attivi immateriali</p> <p>L'Avviso tratta la voce IPI.4 in due punti che non coincidono. L'art. 4.2 (pag. 28), che elenca le spese ammissibili, fissa il massimale del 4% sul costo totale dell'investimento ammissibile e non pone limiti di dimensione d'impresa. La Tabella 4 della sezione 9.5 (Allegato L, documentazione di Fase II, pag. 120), in una parentesi sotto la stessa voce, indica un limite diverso e riserva la voce alle sole PMI. A questi due testi si aggiunge la formula usata dal formulario di Fase I. La divergenza riguarda due punti. Sul piano soggettivo, la Tabella 4 riserva la voce alle PMI, l'art. 4.2 no. Sulla base di calcolo, l'art. 4.2 usa il costo totale dell'investimento ammissibile, la Tabella 4 il solo importo ammissibile delle opere murarie. Il punto decide la questione. La formula che esclude le grandi imprese e lega il massimale alle opere murarie compare una sola volta in tutto l'Avviso, in una parentesi della Tabella 4, cioè dentro il modello con cui si compila il budget. La stessa sezione, nell'intestazione, dispone:</p> <p>«Compilare utilizzando i dati riportati all'interno del tool di elaborazione del programma di investimenti.»</p> <p>Il tool regionale calcola l'incidenza di IPI.4 sul costo totale dell'investimento ammissibile e non esclude le grandi imprese. La parentesi della Tabella 4 rimanda quindi a uno strumento che usa la base dell'art. 4.2. La stessa base compare nel formulario di Fase I (Allegato E). Per una grande impresa le due letture portano a esiti opposti: la voce è ammissibile nel limite dell'art. 4.2 oppure è esclusa del tutto.</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dal comma 4 del par. 4.2 dell'Avviso, per le imprese diverse dalle PMI, l'ammissibilità delle spese per attivi immateriali non supera il 50% del costo totale per l'investimento produttivo ammissibile, come peraltro espressamente previsto dall'art. 14, comma 8 del GBER. Ne consegue che l'inciso previsto nella Tabella 4 “Programma di investimento produttivo iniziale (sez. 9.5 Allegato L, Fase II) deve intendersi un mero refuso e che la base di calcolo per la verifica della limitazione al 4% prevista per la stessa categoria di spese deve intendersi riferito al costo totale dell'investimento produttivo ammissibile.</p>
<p>27. Aggiornamento del programma di investimenti</p> <p>Tenuto conto di quanto previsto nel bando alla sezione "5.1 Indicazioni generali sulla procedura", ai punti 3 e 4 — secondo cui in Fase I il soggetto proponente descrive "l'ammontare dei costi complessivi e gli elementi distintivi dello stesso", mentre in Fase II "definisce compiutamente il programma di investimenti" — si chiede quanto segue.</p> <p>Il soggetto proponente che abbia presentato in Fase I un programma di investimento il cui importo complessivo resti invariato può, in sede di Fase II, variare al suo interno le voci di spesa, inserendo una voce di costo non presente in Fase I?</p> <p>Ad esempio: nel caso in cui il programma di investimento produttivo iniziale ammissibile (IPI) presentato in Fase I comprenda unicamente le voci IPI.5 (strumentazione e attrezzature) e IPI.7 (servizi di consulenza), è possibile, a parità di importo complessivo, inserire in Fase II anche la voce IPI.6 (acquisto di software), entro il massimale del 20% del costo totale dell'investimento produttivo ammissibile?</p>	<p>Si conferma la possibilità di variare in Fase II la composizione del piano di investimenti presentato in Fase I, a patto che il costo complessivo dello stesso non venga alterato e che la natura dell'investimento proposto resti la medesima di quella descritta e candidata alle agevolazioni in Fase I.</p> <p>Ai fini della valutazione sulla eventuale alterazione della natura dell'investimento rilevano l'importo della nuova spesa e l'introduzione di modifiche all'articolazione delle attività rispetto a quanto descritto negli elaborati prodotti in fase I.</p> <p>La variazione proposta sarà in ogni caso sottoposta ad apposita valutazione di coerenza e funzionalità in relazione agli obiettivi perseguiti dal programma d'investimento candidato alle agevolazioni, anche al fine di valutare la permanenza della relativa coerenza con le finalità del Regolamento STEP.</p>
<p>28. Perizia asseverata</p> <p>Sul sito regionale risulta pubblicato un unico modello di perizia tecnica asseverata, denominato “Schema esemplificativo Perizia tecnica asseverata”.</p> <p>Dalla lettura dell'Avviso e della documentazione richiesta per la Fase II, sembrerebbe che tale schema si riferisca ad una perizia tecnica asseverata generale, relativa al progetto definitivo nel suo complesso, alla riconducibilità al Regolamento STEP, alla coerenza tecnica del programma e alla congruità delle spese.</p> <p>Tuttavia, dalla lettura delle ulteriori previsioni dell'Avviso, sembrerebbe che, oltre a tale perizia generale, sono richieste anche ulteriori perizie tecniche specifiche, legate alla natura del singolo progetto e/o alle specifiche categorie di spesa previste dal programma di investimento.</p> <p>Chiediamo pertanto conferma se la nostra interpretazione sia corretta, e quindi se in Fase II debbano essere prodotte:</p> <ol style="list-style-type: none"> una perizia tecnica asseverata generale, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito regionale; 	<p>L'Avviso disciplina distintamente le fattispecie a fronte delle quali, in Fase II, è richiesta la presentazione di una perizia giurata asseverata o giurata. Di seguito si richiamano i punti principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> al par.4.2.1, è richiesta una perizia tecnica estimativa dei costi relativi all'acquisto di terreni edificabili e loro adeguamento; al par. 4.2.3 è richiesta una perizia tecnica asseverata funzionale all'accertamento della congruità dei costi connessi con l'acquisizione di attivi immateriali; al par. 6.4.2.c è richiesta una perizia tecnica estimativa dei costi relativi all'acquisto di immobili; al par. 6.4.2.a è richiesta una perizia tecnica per la descrizione dello stato dei luoghi e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni; al par. 6.4.2. è richiesta una perizia asseverata in ordine all'accertamento della conformità dell'immobile interessato dal programma di investimenti con i pertinenti vincoli edilizi. <p>Lo schema di perizia tecnica di cui al par. 9.6.7 dell'Avviso è da ritenersi applicabile solo in fase di attuazione degli investimenti agevolati, in concomitanza con la presentazione delle richieste di erogazione intermedia e a saldo.</p> <p>Per quanto sopra, l'Avviso non prevede uno schema predefinito di relazione tecnica da utilizzare per documentare il rispetto delle prescrizioni da rispettare per la</p>

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo industria.ap@regione.sicilia.it devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
<p>2. ed eventuali ulteriori perizie tecniche specifiche, ove richieste in base alle caratteristiche del progetto e alle categorie di spesa.</p> <p>Nel caso in cui siano effettivamente richieste anche ulteriori perizie tecniche specifiche, chiediamo cortesemente se per tali perizie siano disponibili modelli ufficiali da seguire oppure se debbano essere redatte in forma libera, purché complete dei contenuti richiesti dall'Avviso e sottoscritte dai professionisti abilitati competenti.</p> <p>Chiediamo infine se le diverse perizie possano essere redatte e sottoscritte dal medesimo professionista, qualora in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti, oppure se sia necessario incaricare professionisti distinti in funzione della specifica tipologia di perizia.</p>	<p>Fase II di presentazione dei progetti definitivi.</p> <p>In considerazione di quanto sopra, le perizie di estimo di suoli e/o edifici dovranno essere oggetto di una separata perizia, mentre gli ulteriori aspetti sopra richiamati potranno essere oggetto di un'unica perizia, a patto che il tecnico asseverante disponga di tutte le competenze professionali necessarie e pertinenti. In caso contrario, dovranno essere prodotte perizie distinte per ciascuno dei suddetti aspetti.</p> <p>Le perizie in questione potranno essere rese in formato libero, a patto che all'interno delle stesse siano argomentati tutti gli aspetti per i quali si richiede l'intervento del tecnico asseverante.</p>
<p>29. Dimostrazione dell'effettività dell'apporto di mezzi propri in Fase II</p> <p>Si richiede se ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei mezzi finanziari, se la stessa dimostrazione possa avvenire attraverso specifiche voci di Bilancio e/o la lettura congiunta di più voci di Bilancio. In particolare, se un'impresa che deve attestare un importo pari a € 2.400.000,00 (investimento non coperto dal contributo e iva al 22% sull'intero investimento) si chiede se l'effettiva disponibilità di tali risorse possa essere dimostrata attraverso riserve straordinarie, dunque disponibili, di pari importo associate a un Capitale Circolante Netto di pari importo e/o superiore.</p>	<p>Nel par. 6.4 dell'Avviso si dispone che <i>“con riferimento all'apporto dei mezzi propri richiesti per la copertura della quota dei costi di progetto non coperti dalle agevolazioni, il soggetto proponente dovrà presentare la documentazione attestante l'effettiva disponibilità dei mezzi propri o – nel caso di indebitamento bancario – la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio-lungo termine”</i>.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto proponente intenda provvedere all'apporto di mezzi propri mediante ricorso a disponibilità diverse dall'indebitamento bancario (per il quale in Fase II è comunque richiesta un'attestazione rilasciata da un istituto di credito a conferma della disponibilità a concedere la stessa somma mediante apertura di un'apposita linea di credito a favore del proponente finalizzata alla realizzazione dell'investimento candidato alle agevolazioni), l'effettiva disponibilità di tali somme potrà essere documentata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento soci (persone fisiche): attestazione rilasciata in forma di DSAN dal socio finanziatore recante l'impegno a versare nelle casse del soggetto proponente una determinata somma a titolo di cofinanziamento privato per la realizzazione del programma di investimenti. L'attestazione dovrà essere comprovata dal rilascio da parte di un istituto di credito che comprovi l'effettiva capacità del socio di apportare la somma dichiarata o l'eventuale disponibilità ad attivare a favore dello stesso una linea di credito finalizzata allo scopo perseguito. A tal fine, potranno essere utilizzati gli schemi di cui agli allegati C.1 e C.2; - Finanziamento soci (persone giuridiche): deliberazione dell'organo esecutivo del socio che attesti l'impegno a conferire nelle casse del soggetto proponente una determinata somma a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del programma di investimenti, corredata da attestazione rilasciata da un istituto di credito che comprovi l'effettiva capacità del socio di apportare la somma dichiarata o l'eventuale disponibilità ad attivare a favore dello stesso una linea di credito finalizzata allo scopo perseguito. A tal fine, potranno essere utilizzati gli schemi di cui agli allegati C.1 e C.2; - Destinazione di riserve straordinarie: documentazione comprovante l'esistenza a bilancio di riserve straordinarie liquide e disponibili desumibili dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato e dalla relativa nota informativa, corredata da idonea deliberazione dell'organo esecutivo del soggetto proponente attestante l'impegno a destinare le suddette riserve a titolo di cofinanziamento del programma di investimenti candidato alle agevolazioni.
<p>30. Dimostrazione dell'effettività dell'apporto di mezzi propri in Fase II</p> <p>La presente per un approfondimento in merito alla dimostrazione dei Mezzi finanziari in presentazione FASE 2, ovvero se gli stessi possano essere attestati attraverso una Equity Commitment Letter (ECL), impegno irrevocabile e vincolante di un partner finanziario terzo a sottoscrivere l'aumento di capitale a favore del soggetto beneficiario, in base agli stati di avanzamento lavori (SAL). A supporto della ECL, viene prodotta la documentazione (Bank Comfort Letter o bilanci certificati del partner) che attesta la capienza patrimoniale e la piena capacità finanziaria del partner di adempiere a tale impegno.</p>	<p>L'impegno di un soggetto terzo, diverso dai soci del soggetto proponente, ad apportare risorse liquide e disponibili a titolo di cofinanziamento del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, non è considerato una soluzione valida ai fini della dimostrazione dell'effettività dell'apporto dei mezzi propri in Fase II</p>